



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|               |   |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente  |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) GIUSTI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) ROSAPEPE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) PALMIERI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 22/09/2020

### FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento stipulato in data 12/06/2015, rimborsabile mediante delegazione di pagamento ed estinto in data 05/09/2019, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione della quota di commissioni non maturate e non restituite. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso, assistito dal legale di fiducia, reitera la richiesta all'Arbitro, richiamandosi anche alla sentenza Lexitor 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, al fine di accertare il proprio diritto alla restituzione proporzionale alla durata della vita del contratto degli oneri commissionali, per un ammontare complessivo di euro 1.101,21 oltre interessi.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito, innanzitutto, la congruità delle somme già retrocesse a favore del ricorrente in sede di conteggio estintivo, a titolo di commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento di cui alla lettera B) del contratto e le spese di incasso quote di cui alla lettera F) del contratto, quale uniche voci recurring. Ha eccepito, poi, la natura up front delle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lett. A), nonché della provvigione all'intermediario del credito (lett..C). In particolare, per quanto riguarda le commissioni all'intermediario del credito, richiama sia il testo contrattuale con la legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione contenute nel Modulo SECCI, "Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB, sia le previsioni normative in materia di cui



all'art. 121, comma 1, lett. h TUB, oltre alla Disposizioni di Trasparenza, sez. VII, par. 2 emanate dalla Banca d'Italia, in cui l'intermediario del credito è descritto come un soggetto che svolge tipicamente attività di natura up front. Parte resistente fa presente, inoltre, che l'accordo distributivo sottoscritto con l'intermediario ex art. 106, ove intervenuto nel contratto di specie, circoscrive espressamente l'attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie. Precisa, poi, che le provvigioni all'intermediario del credito, specificatamente identificato nell'apposita sezione del modulo relativo alla "Informazioni europee" sono state fatturate dall'intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso. Tali costi devono essere esclusi dal computo del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi.

Nell'esprimere, infine, la propria opinione con ampie formulazioni critiche nei confronti della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea nel caso Lexitor, chiede pertanto all'Arbitro di rigettare il ricorso, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, la domanda del ricorrente è infatti relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-sexies del TUB.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 2e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto



del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Il Collegio, ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati, calcolati in applicazione del criterio di rimborso previsto in contratto:

|    |                               |        |
|----|-------------------------------|--------|
| 1) | Commissioni lett A).....euro  | 248,51 |
| 2) | Commissioni lett. C).....euro | 452,29 |

Pertanto, atteso che le voci di costo recurring (commissioni per la gestione del finanziamento di cui alla lettera B) e spese incasso quote di cui alla lettera F) del contratto di finanziamento) sono già state interamente rimborsate, secondo il criterio pro rata temporis in sede di conteggio estintivo, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell’importo complessivo pari a euro 700,80 oltre interessi.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 700,80, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO